



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Compiti e Responsabilità dell'Agente di Riscossione

Modifiche apportate dal D.lgs. 29 luglio 2024 n. 110

Roma, 7 Maggio 2025

Dott. Vincenzo Rossi





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



La Normativa (1/3)



Il sistema italiano di riscossione ai suoi albori e prima dell'istituzione degli obblighi dichiarativi e di versamento spontaneo delle imposte a carico degli stessi, è stato concepito per ruotare intorno a due fattori principali: l'**iscrizione a ruolo** e l'**esazione delle imposte**, su cui si basava l'intero apparato di incasso delle entrate pubbliche.

Questa impostazione era stata concepita per uniformare i diversi sistemi di riscossione dopo l'unificazione del Regno d'Italia. Perentorio era **l'articolo 1 della L. 20 aprile 1871, n. 192**, che stabiliva come «*la riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta da Esattori comunali, a termini della presente Legge*» ed ancora l'articolo 5, che disponeva: «*l'Esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli*».



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



La Normativa (2/3)



L'articolo 5 cit. conteneva, inoltre, il principio (che verrà abolito solo nel 1999) del cd. riscosso come non riscosso; infatti, il comma 3 dell'articolo 5 citato stabiliva che «Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso», che rappresentava una garanzia di incasso per lo Stato, al netto dell'aggio di riscossione (la commissione pagata all'esattore).

Il risultato era quello che lo Stato incassasse i tributi, previa iscrizione a ruolo, direttamente dall'esattore (solitamente un soggetto privato), secondo le scadenze previste ed in tempi generalmente più ristretti, ponendo in capo al riscossore il rischio dell'attività svolta. Pertanto, in epoca antecedente alla riforma attuata con il **Dpr 29 settembre 1973, n. 602**, l'iscrizione a ruolo costituiva il punto centrale della riscossione tributaria: essa, infatti, si poneva sia come atto di accertamento del tributo sia, in ogni caso, come atto di riscossione dello stesso.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



La Normativa (3/3)



Successivamente, con tre diversi interventi normativi di ulteriore riforma del sistema di riscossione adottati nel 1999 (Dlgs 22 febbraio 1999, n. 37, 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112), il legislatore ha definitivamente arginato l'utilizzo del ruolo a fattispecie "patologiche", riconoscendo a tale strumento una funzione esclusivamente di recupero coattivo delle entrate di natura tributaria non correttamente adempiute entro le scadenze prefissate dalla legge.

Sostanzialmente, l'agenzia delle Entrate o l'ente pubblico a cui era dovuto il tributo, dopo aver notificato l'avviso di accertamento nei confronti del contribuente, nel caso di mancato pagamento entro i relativi termini, affidava tramite ruolo al concessionario della riscossione (in primis Riscossione S.p.A., in media Equitalia, da ultimo agenzia delle Entrate - Riscossione) il compito di riscuotere il tributo maggiorato delle sanzioni e degli interessi.

Art. 24 D.P.R. 29 settembre 1973 n, 602



1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche



Compiti e Responsabilità dell'Agente di Riscossione (1/4)

Pubblicato in G.U. il 07/08/2024 art. 6

Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui art. 1 prevista dalla convenzione di cui art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.

L'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:

a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) , b) e d) , per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;





Compiti e Responsabilità dell'Agente di Riscossione (2/4)

b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) , posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento.

Nell'occasione, l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Compiti e Responsabilità dell'Agente di Riscossione (3/4)

In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera d) , l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

Le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni





Compiti e Responsabilità dell'Agente di Riscossione (4/4)

a) dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

b) dell'articolo 2, comma 1, lettera b) sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Grazie per la vostra
attenzione